



Foto di figli su Facebook e Instagram: è vietato?

Autore : Redazione

Data: 08/01/2018

Pubblicazione di immagini e fotografia su internet di minorenni da parte dei genitori: quando è possibile e quando è vietato dalla legge.

Una madre pubblica su Facebook le foto con il proprio figlio; il marito le chiede di toglierle, ma lei si rifiuta: in qualità di “genitore” - sostiene - ha un autonomo potere di decidere per conto del figlio.



Con orgoglioso e un pizzico di vanità, padre e madre pubblicano ripetutamente su Instagram le immagini della vita privata del figlio, accompagnandole con commenti in cui descrivono la sua vita. La potenza degli hashtag fa poi arrivare le foto in capo al mondo. Il ragazzo si sente lesa nella propria intimità: vorrebbe toglierle perché tutta la città parla di lui, ma non sa come fare.

Marito e moglie si separano. Lei, per indispettare l'ex, posta in continuazione sui social network le immagini che la ritraggono nei momenti di amore con il bambino: baci e abbracci alla mercé di tutti. L'uomo ricorre al giudice affinché le imponga di rimuovere tutti gli scatti.

Sono ancora molte le persone che si chiedono se **pubblicare foto di figli su Facebook o Instagram è vietato** o se, invece, con il consenso di entrambi i genitori si può fare. La giurisprudenza si è espressa più volte sul caso e ha fornito chiarimenti occasionali anche se, sul punto, non esiste una normativa specifica. Cerchiamo quindi di ricostruire tutta la disciplina legale in tema di **pubblicazione delle foto di minori su internet**: tutti i divieti da rispettare per garantire i diritti dei bambini e dei genitori oppositori.

La prima questione da considerare per sapere se **è vietato pubblicare foto di figli su Facebook o Instagram** è che ciascun uomo o donna è titolare del diritto alla propria immagine e può quindi decidere cosa farne: se diffonderla, tenerla riservata, venderla (ad esempio ai pubblicitari) ecc. La legge sul diritto d'autore **[1]** stabilisce infatti che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso (salvo sporadiche eccezioni dovute soprattutto ai personaggi famosi e alle occasioni pubbliche).

I **minori** sono però incapaci di intendere e di volere, sicché la loro volontà viene espressa dai genitori. Negli atti più rilevanti della gestione del figlio, i genitori devono raggiungere il consenso unanime; in caso contrario, ciascuno dei due può ricorrere al giudice affinché stabilisca quale delle due decisioni è più conforme agli interessi del minore (il giudice non può, cioè, imporre una terza via).

È pertanto possibile che i genitori, di comune accordo, decidano di pubblicare su Facebook o Instagram o su qualsiasi altro sito internet le foto del figlio. Un atto del genere non potrebbe essere vietato poiché padre e madre esercitano la potestà genitoriale e, quindi, sono legalmente responsabili del proprio figlio.

Ciò però non toglie, come di recente ha chiarito la Cassazione **[2]**, che il figlio, benché minorenne, sentendosi lesa nei propri diritti, possa dare mandato a un avvocato affinché agisca contro il padre e la madre e, ricorrendo al giudice tutelare, chiedi la



cancellazione di tutte le foto dai questi pubblicati su internet che lo riguardano. È il codice civile **[3]** a imporre ai genitori un dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli che - tradotto e aggiornato - include anche la corretta gestione dell'immagine pubblica del minore. Se i genitori violano questi doveri può intervenire il giudice per evitare il rischio di una sovraesposizione dei minori sui social. La Cassazione ha infatti definito i social come luoghi aperti al pubblico, potenzialmente pregiudizievoli per i minori che potrebbero essere taggati o avvicinati da malintenzionati **[4]**. Il semplice consenso di uno dei genitori non esclude che il comportamento di chi pubblica le foto del figlio minore sul web possa essere ugualmente considerato illecito se la diffusione è dannosa.

Fuori da questa ipotesi, in tutti i casi in cui i genitori non raggiungono il consenso, nessuno dei due può pubblicare di propria spontanea iniziativa le foto del minore su internet. Ci deve essere sempre il consenso - esplicito o implicito - tanto del padre, quanto della madre. Chi dei due si oppone alla pubblicazione delle immagini su internet può ricorrere al tribunale; il giudice ordinerà al responsabile l'immediata cancellazione dei file dal web ed, eventualmente, il risarcimento del danno nei confronti del minore. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma in una interessantissima sentenza dello scorso mese **[5]**. Al di là dei divieti contenuti nella legge - sostiene il Tribunale - ci sono i potenziali pericoli per i figli. Le foto postate sui social network possono arrivare anche a malintenzionati, che potrebbero avvicinare i minori dopo averli visti più volte online. Un pericolo ulteriore - si legge nell'ordinanza - è rappresentato dalle persone che, con procedimenti di fotomontaggio, traggono dalle immagini pubblicate «materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati».

Il tribunale di Mantova **[6]**, ad esempio, ha confermato il potere, per il giudice, di ordinare alla madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già inserite. Non solo la pubblicazione viola la privacy (l'immagine è un dato personale) ma è un comportamento potenzialmente pregiudizievole per i minori perché diffonde le immagini fra un numero indeterminato di persone, compresi malintenzionati che avvicinano i bambini dopo averli visti più volte in foto online.

Lo stesso discorso vale anche nei confronti di chi attiva un **profilo Facebook a nome del proprio figlio [7]**.

È ormai sempre più diffusa la prassi di inserire, nelle condizioni di separazione e divorzio, il divieto per il coniuge presso cui i minori vengono collocati di pubblicazione delle loro immagini sui social network, clausole che vengono puntualmente approvate dai giudici **[8]**



Note:

[1] L. n. 633/1941.

[2] Cass. ord. n. 24077/17 del 13.10.2017.

[3] Artt. 147 e 357 cod. civ.

[4] Cass. sent. n. 37596/2017.

[5] Trib. Roma, sent. del 23.12.2017. Il comportamento viola l'articolo 10 del codice civile (che regola la tutela dell'immagine), gli articoli 4, 7, 8 e 145 della legge sulla privacy (decreto legislativo 196/2003) e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989 che tutela i diritti dell'infanzia (ratificata in Italia con la legge 176/1991). A tutelare i minori in relazione ai servizi della società dell'informazione c'è ora anche – ricorda il giudice – il nuovo regolamento Ue sulla privacy (679/2016) che entrerà in vigore il 25 maggio prossimo.

[6] Trib. Mantova, ord. del 19/09/2017.

[7] Trib. Livorno, sent. n. 94/2013.

[8] Trib. Brescia sent. n. 2610/2017. La sentenza di separazione considera legittima la clausola relativa all'utilizzo dei social network da parte dei genitori, disponendo il divieto per entrambi i genitori di pubblicare foto della figlia minore su siti internet e social network, nonché di pubblicare foto della bambina, come immagini di profilo, su applicazioni come, ad esempio, WhatsApp e simili.